

**L.R. 16 maggio 2019, n. 17, art. 17**

Bando per l'erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Stanziamiento*
- Art. 3 - *Definizioni*
- Art. 4 - *Soggetti beneficiari*
- Art. 5 - *Requisiti di ammissibilità*
- Art. 6 - *Modalità e termini di presentazione della domanda*
- Art. 7 - *Comunicazioni*
- Art. 8 - *Avvio del procedimento e responsabile del procedimento*
- Art. 9 - *Istruttoria e procedimento valutativo*
- Art. 10 - *Motivi di esclusione*
- Art. 11 - *Criteri di valutazione*
- Art. 12 - *Composizione della graduatoria*
- Art. 13 - *Composizione ed entità del contributo*
- Art. 14 - *Finanziamento*
- Art. 15 - *Modalità di esecuzione e rendicontazione*
- Art. 16 - *Spese ammissibili*
- Art. 17 - *Trattamento dei dati*
- Art. 18 - *Obblighi di pubblicità*

Art. 1 - Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, di seguito indicata come L.R. 17/2019, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi finalizzati alla salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali.

Art. 2 - Stanziamiento

1. La dotazione finanziaria, pari a Euro 50.000,00, è allocata sul capitolo 104522 ad oggetto "Interventi regionali in materia di valorizzazione dei beni e servizi e del patrimonio culturale - contributi agli investimenti" (Artt. da 17 a 30, L.R. 16.5.2019, n. 17)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando, si intende per:

- a) beni mobili: dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, manoscritti, libri antichi e di pregio, documenti archivistici e qualsivoglia altra tipologia di opere aventi particolare valore storico e artistico, datati fino al XIX secolo compreso, di proprietà di Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali;
- b) interventi di salvaguardia: interventi conservativi, di restauro e finalizzati alla valorizzazione dei beni di cui alla lettera a) nonché alla pubblica fruibilità dei medesimi.



a478eacf



Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari di contributo a valere sulla L.R. 17/2019, art. 17 i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere proprietari dei beni per i quali presentano domanda di contributo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a produrre un atto unilaterale d'obbligo al mantenimento dei beni in regime di fruizione pubblica per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'autorizzazione della competente Soprintendenza, o, nelle more, a presentare copia della richiesta di autorizzazione.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:
 - a) avere come contenuto interventi di salvaguardia di un bene o un insieme di beni mobili reciprocamente coerenti, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, e non siano attualmente inseriti in percorsi o raccolte museali;
 - b) essere finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità degli stessi;
 - c) non essere ancora avviati all'atto di presentazione della domanda;
 - d) non godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo l'apposita modulistica, e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune richiedente. Dovrà recare in oggetto la dicitura "*Domanda di contributo ai sensi della L.R. 17/2019, art. 17 – Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico*".
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica e possibilmente da elaborati grafici e multimediali, sui beni interessati, con dati precisi relativi a: cronologia, attribuzione, notizie storico-critiche, stato di conservazione, caratteristiche, rapporto con il contesto territoriale di riferimento, etc., redatta secondo l'apposito modello;
 - b) progetto di restauro, redatto da un professionista qualificato, specializzato nella tipologia del bene o dei beni oggetto di intervento ricompresi nella relazione di cui alla precedente lettera a), che esponga le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso;
 - c) impegno al cofinanziamento per un ammontare minimo pari al 20% del costo globale di progetto, con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali;
 - d) atto unilaterale d'obbligo al mantenimento dei beni in regime di fruizione pubblica per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione;
 - e) autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta presentata alla medesima;
 - f) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario.
3. L'istanza di contributo, comprensiva degli allegati e dell'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: "Domanda L.R. 17/2019, art. 17 – Restauro Beni Mobili".
4. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Le domande pervenute fuori termine saranno considerate irricevibili.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; le



a478eacf



richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: “L.R. 17/2019, art. 17 - *Restauro Beni Mobili. Richiesta chiarimenti?*”.

2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Beni e Servizi Culturali, P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

2. Laddove l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi sono comunicati ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati nella tabella di cui all'art. 11 comma 2 del presente Bando.

Art. 10 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Bando;
- b) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Bando;
- c) la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del presente Bando;
- d) la mancata sottoscrizione della domanda;
- e) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando, all'art. 4, comma 3, circa l'obbligo al mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione;
- f) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando circa l'impegno alla compartecipazione finanziaria per almeno il 20% del costo globale dell'intervento da parte del richiedente.

2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla valutazione.

Art. 11 - Criteri di valutazione

1. Nella valutazione saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitano di misure più urgenti a salvaguardia. Come prescritto dalla legge, si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i Comuni richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munita del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza. Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere interventi più complessi ed efficaci, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.



a478eac:f



2. Saranno quindi oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi richiesti, gli aspetti descritti nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)		
Co. 2 lett a): VALENZA DEI BENI (massimo 40 punti)		
Datazione (massimo 10 punti):		
	fino al XIV sec. compreso	punti 10
	fino al XVI sec. compreso	punti 8
	fino al XVIII sec. compreso	punti 6
	XIX sec.	punti 4
Rilevanza/artefice (massimo 10 punti):		
	estremamente rilevante	punti 10
	molto rilevante	punti 8
	rilevante	punti 6
	meno rilevante	punti 4
Stato di conservazione (massimo 15 punti):		
	pessimo	punti 15
	cattivo	punti 12
	mediocre	punti 9
	discreto	punti 6
	buono	punti 3
Rapporto con il contesto (massimo 5 punti):		
	significativo	punti 5
	modesto	punti 2
Co. 2 lett b): VALIDITÀ DELLA PROPOSTA (massimo 35 punti)		
Qualità del progetto di restauro sul piano tecnico (massimo 20 punti):		
	ottimo	punti 20
	buono	punti 14
	sufficiente	punti 8
	insufficiente	punti 0
Autorizzazione della competente Soprintendenza in corso di validità (massimo 15 punti):		
	prodotta	punti 15
	non prodotta	punti 0
Co. 2 lett c): COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA (massimo 25 punti)		
Percentuale cofinanziamento (massimo 20 punti):		
	≥ 66%	punti 20
	da 61% a 65%	punti 18
	da 56% a 60%	punti 16
	da 51% a 55%	punti 14
	da 46% a 50%	punti 12
	da 41% a 45%	punti 10
	da 36% a 40%	punti 8



a478eacf



	da 31% a 35%	punti 6
	da 26% a 30%	punti 4
	da 21% a 25%	punti 2
	= 20%	punti 0
Coinvolgimento di soggetti terzi (massimo 5 punti):		
	previsto	punti 5
	non previsto	punti 0

3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- 1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);
- 2°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);
- 3°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);
- 4°) progetti che comportano per l'Amministrazione regionale l'attribuzione di un contributo di minore entità (in valore assoluto).

Art. 12 - Composizione della graduatoria

1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, ed eventualmente dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 13 - Composizione ed entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo l'80% del costo complessivo del progetto di intervento; il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente, con fondi propri o terzi.
2. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima iniziativa. Ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti, cui è peraltro connesso un fattore di valutazione positiva, come si evince dalla tabella di cui all'art. 11, comma 2, lettera c) del presente Bando.
3. Il tetto massimo fissato per ciascun contributo è pari a Euro 5.000,00. L'Amministrazione si riserva eventualmente la facoltà di aumentare l'importo del finanziamento, qualora risultassero economie, fatto salvo l'obbligo a concorrere per almeno il 20% sull'ammontare complessivo del progetto da parte dei richiedenti.
4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale richiesta in sede di domanda e concessa.

Art. 14 - Finanziamento

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo al finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti per spese d'investimento dalla L.R. 17/2019, art. 17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di impiegare per lo scorrimento della graduatoria eventuali fondi residui, in caso di rinunce o di altre sopravvenienze.

Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli equilibri della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre.
4. Gli interventi oggetto del sostegno regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 31.12.2022, fatta salva la possibilità di concedere proroga su motivata richiesta dei beneficiari.



a478eac f



5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione sull'esecuzione progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati.

6. All'atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare a consuntivo un'attestazione di congruità dell'esecuzione da parte della competente Soprintendenza.

Art. 16 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:

- a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b) spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto;
- c) spese per la realizzazione dell'intervento;
- d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

2. Sono ammissibili solo le spese inerenti all'intervento specifico, comprovate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, l'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.

Art. 18 - Obblighi di pubblicità

1. Al termine dell'intervento, il beneficiario dovrà dare adeguata pubblicità alla concessione del contributo regionale, in forme e modalità da concordarsi con gli Uffici competenti, anche a seconda della natura e della tipologia dei beni interessati dall'intervento stesso.

2. Su tutti i mezzi con i quali verrà reso noto, pubblicato e promosso l'intervento (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e quant'altro) va apposto il logo contributo della Regione del Veneto, in conformità ai criteri per l'immagine coordinata, che verranno comunicati ai beneficiari.

3. In presenza del logo, nelle sue prossimità o anche separatamente, sarà riportata la formula "Intervento finanziato ai sensi della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, art. 17".

4. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della competente Struttura regionale.



a478eacf

